



# COMUNE DI MONTE URANO

Piazza della Libertà n.1 Monte Urano Provincia di Fermo (FM) – Tel 0734/848720 – Fax 0734/848730  
P.I. 00356290445 – C.F. 81000910448 [www.comune.monteurano.fm.it](http://www.comune.monteurano.fm.it) e-mail

## IMU-TASI:

### esenzione immobili oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a causa eventi sismici

Per i Comuni non ricompresi negli allegati 1-2-2 bis del DL 189/2016, convertito nella L. 229/2016, e s.m. e/o i.come è il caso del Comune di Monte Urano, l'art.48 comma 16 del decreto citato prevede che i fabbricati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ed in presenza di dimostrato nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU – a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il contribuente può dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune di Monte Urano, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente dipendente.

Al riguardo il servizio tributi comunale segnala quanto segue in ordine agli adempimenti da compiere per la concreta applicazione della norma suddetta:

- è possibile considerare esenti IMU (imposta comunale sugli immobili) e TASI (applicabile a Monte Urano per i soli immobili destinati ad abitazione principale aventi caratteristiche “di lusso”) a decorrere dalla rata di dicembre 2016, i fabbricati oggetto di **Ordinanza del Sindaco di sgombero a causa dei recenti fenomeni sismici**, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- l'esenzione vige strettamente per le unità immobiliari oggetto di ordinanza, senza nessuna estensione;
- l'esenzione è consentita, per i fabbricati di cui al punto precedente, **in presenza di dimostrato nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asservata** ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato DL n.189/2016; nelle more del riconoscimento di inagibilità con nesso di causalità del singolo fabbricato attraverso perizia asseverata, si accetta dichiarazione a seguito di predisposizione scheda AeDES o FAST con inagibilità, ma il contribuente ha l'onere della consegna della perizia asseverata al servizio tributi del Comune di Monte Urano non appena predisposta. In difetto il contribuente sarà chiamato al pagamento dei tributi dovuti con applicazione di sanzioni ed interessi;
- al fine di usufruire dell'esenzione il contribuente deve compilare la **dichiarazione IMU** sull'usuale modello con scadenza **30 giugno 2017, barrando la casella 11 come immobile inagibile, scrivendo nelle annotazioni numero e data dell'ordinanza di sgombero unitamente a “ESENZIONE TOTALE SISMA” ed allegando copia della perizia asseverata.**

Monte Urano, 15 giugno 2017

**Responsabile del Tributo  
Tomassoni rag. Marco Giovanni**